

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge



a cura di
ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO,
VALERIO GIGLIOTTI

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge

a cura di
Ilaria Zuanazzi, Maria Chiara Ruscazio,
Valerio Gigliotti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e del Centro interdipartimentale di Ricerca in Scienze Religiose 'Erik Peterson'.



Associazione dei docenti universitari
della disciplina giuridica del fenomeno religioso

In copertina: *Decretum Gratiani*, London, British Library, Royal 10 D VIII, f. 280, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-971-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, aprile 2023

PIERLUIGI CONSORTI

LA CANONISTICA E LE SFIDE
*DE IURE CONDENDO**

Abstract: Questo contributo intende offrire uno ‘sguardo periferico’ sulle prospettive di riforma del diritto canonico. Il Codice del 1983 si dimostra invecchiato e non sempre in grado di tradurre *in linguam canonisticam* lo spirito del Concilio Vaticano II né di rispondere ai bisogni di regolamentazione espressi dall’odierna comunità ecclesiale. Si ipotizza una crisi della canonistica e si individuano alcune soluzioni basate sulla valorizzazione del principio di sinodalità. Quest’ultimo è preso in considerazione nelle forme del ‘cammino sinodale’ proposto da Papa Francesco e analizzato criticamente con riferimento al principio di collegialità episcopale e alle istituzioni sinodali previste dal Codice.

Parole chiave: sinodalità, canonistica, *Codex Iuris Canonici* 1983, Concilio Vaticano II.

Canonical legal science and *de iure condendo* challenges. This essay offers a ‘peripheral look’ concerning Canon Law reformability. The 1983 Code proves to be outdated and it is not always able to translate the spirit of the Second Vatican Council *in linguam canonisticam*, nor to respond to the regulatory needs expressed by today’s ecclesial community. I here consider a crisis of Canon Law and some solutions based on the enhancement of the principle of synodality. The latter is taken into consideration in the forms of the ‘synodal path’ proposed by Pope Francis and critically analyzed with reference to the principle of episcopal collegiality and to the synodal institutions provided by the Code.

Key words: synodality, canonical legal science, *Codex Iuris Canonici* 1983, Second Vatican Council.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. Ringrazio le Colleghe dell'Università di Torino che hanno generosamente offerto la loro ospitalità al Convegno nazionale dell'Adec, che quest'anno coglie l'opportunità del 'processo sinodale' in atto per concentrare la sua attenzione sul diritto canonico. La scelta di convocare il Convegno su un tema strettamente canonistico si colloca in parziale controtendenza rispetto agli appuntamenti degli ultimi anni che ci hanno impegnato su tematiche prevalentemente ecclesiasticistiche. In tal modo la nostra comunità scientifica vuole sottolineare l'importanza del diritto canonico e collaborare alla riflessione che la Chiesa sta conducendo in questo «cambiamento d'epoca»¹.

Questo Convegno si muove nell'orizzonte della sinodalità: un principio antico che sta assumendo una veste nuova che richiama il coinvolgimento responsabile dei *christifideles* alla riforma della Chiesa, cui vogliamo dare un contributo ragionando in maniera approfondita con specifiche proposte di legge che un gruppo di Colleghe e Colleghi ha voluto predisporre per contribuire a regolare lo stato giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato e l'ipotesi della sede romana 'totalmente' impedita. Domani tratteremo questi aspetti, mentre oggi pomeriggio ci soffermiamo sul ruolo della scienza canonistica nella dinamica sinodale.

Il mio personale contributo prende le mosse dall'esperienza di insegnamento del diritto canonico in una Università statale. Oggi sono con noi Colleghe e Colleghi che svolgono la loro attività in Università ecclesiastiche e probabilmente vivono una dimensione diversa dalla nostra, che siamo in quotidiano contatto con studentesse e studenti che forse non sono mai entrati in una chiesa; peraltro, ci confrontiamo con Colleghe e Colleghi che non conoscono il diritto canonico e non sempre hanno gli strumenti per interpretarlo. In poche parole, la nostra quotidianità ci spinge a coltivare uno 'sguardo periferico' rispetto a quello di canoniste e ca-

¹ «Tutto questo ha una particolare valenza nel nostro tempo, perché quella che stiamo vivendo *non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca*»: così Papa FRANCESCO, *Udienza del Santo Padre alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 21 dicembre 2019.

nonisti più direttamente coinvolti nelle strutture ecclesiali. A mio modesto parere, questa prospettiva periferica può favorire il dibattito in quanto le periferie costituiscono un ottimo punto di vista: permettono uno sguardo decentrato che può essere persino più obiettivo di quello che possono avere coloro che vivono dall'interno la vita della Chiesa.

Nel passato si parlava di una «scuola laica» del diritto canonico, talvolta contrapposta alla «scuola curiale»². Queste categorie sono ormai desuete: la «scuola laica» è quantitativamente molto ridotta e lo studio del diritto canonico è quasi interamente affidato alle cure di personalità che un tempo avremmo definito 'curiali', e oggi potremmo dire 'ecclesiali', con scarso – se non nullo – collegamento con le Università statali, almeno in Italia. Sarei felice se questo Convegno potesse offrire un'occasione per ricostituire un collegamento fra due realtà che hanno bisogno di ascolto reciproco. Ho incontrato il diritto canonico nelle Università statali e l'ho poi studiato nell'Università lateranense negli anni immediatamente successivi alla promulgazione del Codice vigente, in seguito non ho avuto altre occasioni di frequentare istituzioni ecclesiastiche; spero che questo mio limite possa dimostrarsi un'opportunità per arricchire il confronto.

2. Permettetemi di cominciare a entrare nel merito del mio intervento sollevando una questione preliminare di carattere temporale. Il prossimo anno (2023) cadrà il quarantennale della promulgazione del Codice vigente, tuttora amichevolmente definito 'nuovo', per distinguerlo da quello del 1917. Ebbene, credo che bisognerebbe avere il coraggio di dichiarare che il cosiddetto 'nuovo Codice' è invece 'vecchio'. Non intendo entrare in diretta po-

² S. BERLINGÒ, *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università statali italiane. Lo statuto epistemologico di una canonistica laica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1997, p. 40 ss.; G. FELICIANI, *Esperienze canonistiche nella Università italiana del secolo XX*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), gennaio 2012, p. 1 ss.

lemica con quanti in dottrina si sono affannati per mettere in luce le tante novità che il Codice del 1983 ha effettivamente recepito rispetto alla tradizione giuspositivistica incarnata in quello piano-benedettino³. Condivido l'idea che si tratti di un Codice che traduce *in linguam canonisticam* lo spirito del Concilio Vaticano II e probabilmente i suoi redattori non potevano fare meglio di come hanno fatto: erano figli della loro generazione! Sono però convinto che il Codice del 1983 è già tremendamente invecchiato e non è più in grado di rispondere ai bisogni di regolamentazione espressi dalla comunità ecclesiale odierna.

Non sono tra coloro che negano l'importanza del diritto né credo di potere essere ascritto nel novero della deprecata corrente anti-giuridica che pure ha tanto caratterizzato la vita della Chiesa⁴. Sono convinto che il diritto giochi un ruolo sociale fondamentale nel perseguimento della *salus animarum* e nella vocazione missionaria che costituisce l'istituzione stessa della Chiesa. Sotto questo profilo, il diritto canonico resta un fondamento ineludibile della Chiesa: bisognerebbe conoscerlo di più e applicarlo con maggiore zelo. Ho invece l'impressione che resti osservato in maniera autoreferenziale, quasi si trattasse di una sovrastruttura ora inutile, ora inconsistente. In realtà si tratta di un apparato meraviglioso; espressione di una sapienza antica, troppe volte incapace però di parlare all'uomo e alla donna contemporanei. Ad esempio, la nostra epoca è caratterizzata da un marcato pluralismo culturale a forte connotazione territoriale ed etnica, che complica l'applicabilità di regole stabilite in termini universali e transnazionali. Il diritto codiciale del 1983 è stato affiancato nel 1990 dal Codice per le Chiese orientali; tuttavia, questa bipartizione non sembra suf-

³ Cfr. R. ASTORRI, *La canonistica di fronte al CIC 1917*, in *L'eredità giuridica di San Pio X*, a cura di A. CATTANEO, Marcianum Press, Venezia, 2006, pp. 173-183.

⁴ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2017, pp. 231-256; A. ZANOTTI, *L'attuale, difficile transito del diritto canonico tra svalutazione della Legge e i sincretismi di facili conciliazioni*, in *Diritto come scienza di mezzo. Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. D'ARIENZO, Pellegrini, Cosenza, 2018, pp. 2511-2529.

ficiente a comprendere istanze di pluralità che provengono dalle periferie del mondo. Probabilmente, nemmeno i criteri classici di equità e flessibilità che tradizionalmente presidono la produzione e l'applicazione del diritto canonico sono più sufficienti a garantirne l'efficacia teleologica. E, più in generale, credo sia giunto il momento di fare i conti con una pertinace tendenza a far prevalere interpretazioni omologanti e indifferenziate fondate su anacronistiche pretese dovute alla supposta validità del c.d. 'diritto divino'.

3. Queste debolezze evidenziano una crisi della canonistica. Helmut Pree nel 2017⁵ ne ha magistralmente evidenziato alcuni aspetti: innanzitutto, la riduzione del diritto canonico al solo Codice, e di conseguenza la limitazione dello studio del diritto canonico all'esegesi del Codice; in secondo luogo, l'idea che la comprensione del diritto canonico debba necessariamente svolgersi nell'ambito delle scienze sacre, e quindi essere subordinata alle conoscenze teologiche; in terzo luogo, che le esigenze pastorali prevalgono su quelle di giustizia⁶. Da questo schema discende che il canonista sia un mero esegeta del Codice, che deve interpretare con categorie teologiche prima che giuridiche, e che il diritto codiciale possa non essere applicato se contrasta esigenze pastorali.

Con voluta semplificazione, direi che l'esito di questo paradigma presenta una duplice polarizzazione: da un lato, il diritto canonico si perde nelle forme proprie della teologia (non a caso si parla ormai di «teologia del diritto canonico»)⁷, e dall'altro lato si tende a chiudere il diritto canonico in un ambito di marginale irrilevanza. Come sempre accade, la vita reale si svolge fra queste due polarità, e come ricorda bene Carlo Fantappiè, il futuro presenta

⁵ Cfr. H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, in *Il Regno - attualità*, 2017, pp. 686-691.

⁶ Cfr. W. GÓRALSKI, *La dimensione salvifica pastorale del diritto canonico*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 2011, pp. 247-263.

⁷ Per tutti, cfr. P. GHERRI, *Introduzione critica alla teologia del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2019.

la sfida di una rinnovata sintonia fra teologia e diritto⁸. Tuttavia, a me pare che la coppia teologia/canonistica presenti le due parti in posizioni non del tutto appaiate, in quanto dalla seconda metà del secolo scorso la scienza teologica cattolica ha fatto enormi passi in avanti, crescendo in complessità e sistematicità, in un modo che non trova però riscontro nella scienza canonistica, che ha invece faticato a elaborare uno statuto epistemologico in linea con la comprensione dell'identità della Chiesa stessa e della sua missione così come delineate dal Concilio Vaticano II. Fantappiè propone di superare questa distanza assegnando alla canonistica una «terapia metodologica»; personalmente, credo sia invece necessario somministrare una terapia d'urto, che non si limiti a indagare gli aspetti scientifici, ermeneutici e metodologici, ma abbia l'immediato effetto di impedire che la canonistica si presenti come un freno per le necessarie riforme della Chiesa. Com'è stato notato in dottrina, per svolgere questo compito non è più sufficiente mettere in relazione teologia e diritto, ma bisogna interrogarsi sui bisogni antropologici⁹.

La crisi della canonistica può essere convertita in opportunità. Occorre però mettere da parte la lettura tradizionale proposta da Mörsdorf e Corecco allo scopo di trovare una sintesi fra le tesi che presentavano la Chiesa come istituzione e la successiva comprensione della sua realtà spirituale¹⁰. Ho l'impressione che si debba anche contrastare l'idea che il diritto canonico sia simile ai diritti secolari, quando invece è un vero e proprio diritto religioso¹¹ con

⁸ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019.

⁹ Cfr. U.R. DEL GIUDICE, *Teologia del diritto canonico ed istanze antropologiche. Relazioni storiche ed applicazioni attuali*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2021.

¹⁰ Sia consentito rinviare a P. CONSORTI, *Relazione di sintesi: la necessità di tornare a un diritto canonico pratico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2016, pp. 411-420.

¹¹ Ad esempio, T. J. URRESTI, riteneva che «il diritto canonico coincide col diritto civile» in quanto entrambe «scienze di positivizzazione» (*Diritto canonico e teologia*, in *Concilium*, 1967, pp. 28-38). Su questo tema si può leggere anche la tesi di dottorato di A. PONZONE, *L'approccio epistemologico alla teologia del diritto ca-*

una forte funzione spirituale¹², che si svolge quando è utilizzato come strumento pratico e non solo, o non tanto, quando è rivisto nella sua dimensione ontologica o teologica. La canonistica laica può aiutare a recuperare la distanza che oggi avvertiamo fra diritto canonico e vita ecclesiale, proponendo uno sguardo più attento alle domande che provengono dalla realtà sociale di quanto non possa fare l'approccio autoreferenziale proprio alla canonistica – che per semplicità, chiamo – curiale¹³. Le canoniste e i canonisti laici probabilmente possono interpretare meglio di quelli ecclesiastici certe domande di giustizia ecclesiale proposte dalla 'Chiesa in uscita' perché sanno apprezzare di più la funzione pratica del diritto che opera nelle strade, nelle piazze (e nelle chiese) prima che nei tribunali ecclesiastici o sui libri. Il diritto canonico inteso come teologia giuridica (o come diritto teologico) rischia, a mio modesto parere, di presentarsi quale «diritto clericale»¹⁴ – un «diritto di preti», per dirla con Grossi¹⁵ –, e come tale comprensibile a una ristretta cerchia di iniziati.

Anche questa caratteristica mi sembra un indice della crisi della canonistica, che fatica a convertire il diritto canonico/clericale in «diritto ecclesiale»¹⁶: un apparato regolatore di dimensione pratica, che privilegia l'ortoprassi rispetto all'ortodossia, e colloca la

nonico nel pensiero di T. Jiménez Urresti e L. Örsy, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012.

¹² Cfr. L. BOUYER, *La Chiesa di Dio. Corpo di Cristo e tempio dello Spirito*, Cittadella, Assisi, 1971, p. 198 ss.

¹³ Cfr., ad esempio, G. D'ANGELO, *La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora*, in *Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional*, 2014, pp. 97-119.

¹⁴ U. STUTZ, *Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Einführung in das auf Geheiß Papst Pius X. verfasste und von Papst Benedikt XV. erlassene Gesetzbuch der Katholischen Kirche*, Enke, Stuttgart, 1918, p. 85.

¹⁵ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 2017 (edizione digitale, s.i.p.).

¹⁶ Si veda *Lo spirito del diritto ecclesiale. Scritti scelti di Rinaldo Bertolino*, a cura di R. MAZZOLA, I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2022.

Chiesa – popolo di Dio – in una comune dimensione estroversa. I metodi di governo sinodali e partecipativi promossi da Papa Francesco¹⁷, talvolta senza l’ausilio di interventi normativi *ad hoc*, vanno in questa direzione, che crea difficoltà a chi è abituato a pensare la Chiesa ancora come *societas iuridice perfecta*.

4. Un altro elemento della crisi della canonistica mi pare consista nella percezione in ambito ecclesiale di una maggiore efficacia della psicologia rispetto al diritto quale strumento di gestione dei conflitti, anche di rilevanza penale. Il tema è stato affrontato in dottrina specialmente con riferimento al processo matrimoniale¹⁸, ma dal punto di vista pratico si assiste a una sempre più insistente presenza di competenze psicologiche considerate indispensabili, ad esempio nella formazione dei futuri presbiteri¹⁹, o in altre dinamiche che si presterebbero meglio ad essere affrontate con strumenti giuridici: penso alle modalità previste in Italia per raccogliere le denunce relative agli abusi sessuali dei chierici²⁰, ma anche ad altre questioni più generalmente connesse a conflitti relazionali che si presentano nella comunità ecclesiale²¹.

Allo stato attuale si tratta di prime spie di una tendenza a mio avviso preoccupante, in quanto non siamo solo di fronte alla opportuna valorizzazione di competenze psicologiche che l’età contemporanea considera necessarie, ma anche a una parallela delegittimazione dello strumento giuridico. Temo che la crisi del diritto canonico possa essere acuita da tali tendenze che apparen-

¹⁷ Cfr. G. RUGGIERI, *Chiesa sinodale*, Laterza, Roma-Bari, 2017.

¹⁸ Cfr. L. GHIZZONI, *Il matrimonio tra psicologia e diritto canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1988, pp. 118-125.

¹⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, 2008.

²⁰ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 2019.

²¹ Cfr. F. ANTONIOLI, *Comunità di Bose, arrivano i preti psicologi per portare serenità tra i monaci in guerra*, in *La Stampa*, 14 aprile 2021.

mente possono sembrare dettate da una opportuna interdisciplinarietà, ma potrebbero invece allargare la frattura che già esiste fra diritto canonico e comunità ecclesiale. Anche sotto questo profilo penso all'occasione che i canonisti potrebbero sfruttare nel senso di individuare linee di sviluppo *de iure condendo* dell'ordinamento ecclesiale.

Per concludere questa schematica introduzione di alcuni elementi che possono integrare l'attuale crisi della canonistica e rafforzare la necessità di riforme del diritto ecclesiale, volte a consolidarne la funzione pratica di regolamentazione dei conflitti, vorrei accennare al danno provocato dall'ignoranza delle regole giuridiche da parte del popolo di Dio. Il tema non è nuovo²² e si presenta con aspetti che da un lato impediscono ai fedeli di entrare in sintonia con lo spirito delle riforme legislative, che pure sono state largamente disposte negli anni recenti, e dall'altro lato di presentare la canonistica come il freno per le ulteriori necessarie riforme. Qui si potrebbero fare molti esempi, ma io ne presento solo uno: quello che porta a concepire il sistema legislativo preferibilmente, se non esclusivamente, come un dispositivo di ubbidienze.

5. In termini morali tradizionali l'obbedienza si presenta come una virtù. Non possiamo però non sentire l'eco di don Milani: «l'obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni», e provare a calare questa apparente contraddizione nel campo spirituale che dovrebbe esserle proprio, che si concretizza nella capacità di considerare l'obbedienza come espressione della libertà di potersi confrontare con le regole in maniera consapevole e cosciente. L'obbedienza incondizionata e incosciente non è mai una virtù, e concepire il diritto come un insieme di regole che vanno obbedite sempre e comunque, sottrae la tensione alla libertà di coscienza che dovrebbe invece caratterizzare l'esperienza spirituale che sottende

²² Cfr. A. URRU, *Insegnamento del diritto canonico e sua funzione pastorale*, in *Angelicum*, 1978, pp. 518-533.

al cammino dei *christifideles*. L'obbedienza dipende dall'ascolto di un messaggio al quale si risponde in libertà di coscienza²³.

Anche da questo punto di vista credo che la canonistica dovrebbe assumere la responsabilità di tradurre in regole giuridicamente efficaci le istanze di riforma che la teologia contemporanea sta dimostrando di interpretare applicando l'ultimo Concilio. Ma essa sembra, al contrario, più attenta a richiamare il rispetto incondizionato del principio di autorità frenando le istanze di riforma promosse da Papa Francesco²⁴.

Ho già avuto occasione di segnalare come in alcune circostanze l'attività legislativa di Papa Francesco si sia dimostrata manchevole²⁵: meglio di me hanno messo in chiaro certe criticità, fra gli altri, Geraldina Boni²⁶ e Paolo Cavana²⁷. Può sembrare strano affermare che un Papa sia 'poco canonico', ma bisogna ammettere che certi rilievi colgono il segno e sarebbe un errore rubricarli come attacchi mossi a Papa Francesco e al suo impegno riformatore²⁸. Per quanto la Chiesa sia un'organizzazione gerarchica, è evidente che le decisioni assunte ai vertici sono il risultato di istruttorie preve che seguono *iter* tendenzialmente (e sperabilmente) volti a coinvolgere competenze specifiche. Le decisioni legislative si fondano su presupposti pastorali teologicamente fondati, ma troppe volte canonicamente inappropriati; anche questa circostanza dimostra una crisi della canonistica contemporanea.

²³ Cfr. N. IRTI, *Inizio e obbedienza*, ETS, Pisa, 2022, p. 9.

²⁴ Cfr. A. GRILLO, *Da museo a giardino. La tradizione della Chiesa oltre il "dispositivo di blocco"*, Cittadella, Assisi, 2019.

²⁵ Cfr. P. CONSORTI, *Diritto canonico: a che scopo? Ripensare il diritto canonico per riformare la Chiesa*, in *Il Regno - attualità*, 2022, p. 3 ss.

²⁶ Cfr. G. BONI, *Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi, Modena, 2021.

²⁷ Cfr. P. CAVANA, *Francesco (poco) canonico. Un commento alla recente attività normativa ecclesiale pontificia*, in *Il Regno - attualità*, 2021, pp. 501-504.

²⁸ Cfr. S. BERLINGÒ, *Francesco, papa paziente*, in *Il Regno - attualità*, 2021, pp. 568-569; P. CAVANA, *Precisazioni sull'opera di riforma dell'attuale pontificato*, in *Il Regno - attualità*, 2021, p. 637; G. BONI, *Ancora sul legislatore paziente o impaziente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 22/2021, pp. 27-36.

Le riforme legislative concluse nell'attuale pontificato presentano difetti che tradiscono una certa inadeguatezza della canonistica a svolgere la funzione giuridica che dovrebbe esserle propria, ossia quella di proporre un'ortoprassi volta alla *salus animarum*, sapendo distinguere questo sforzo pratico da quello connesso alla salvaguardia dell'ortodossia. Come ho già in parte anticipato, l'assenza di questa visione laica della funzione del diritto impedisce di raggiungere soluzioni adeguate, e spesso ostacola il dispiegamento di sollecitazioni che la scienza teologica dibatte con maggiore parresia. Sulle grandi domande che sovente risuonano nel dibattito popolare – ad esempio, legate all'ordinazione delle donne o, nella Chiesa latina, degli uomini sposati – la risposta negativa dipende per lo più da una chiusura giuridica. Ad esempio, di fronte alla richiesta di ordinare presbiteri nella Chiesa latina uomini sposati la risposta «non si può fare», quando in realtà si potrebbe fare (come dimostra l'esperienza delle Chiese orientali), appare semplicistica.

La sensazione di blocco attribuita alla canonistica²⁹ dipende in parte dall'assenza di sufficienti competenze economiche, che gli studi ecclesiastici non garantiscono, da un eccesso di clericalismo, che impedisce di sfruttare risorse provenienti dalle donne e più in generale dai laici, e da un manchevole dialogo con la cultura giuridica secolare. Mi limito a pochi esempi sistemici: il primo riguarda l'assenza di competenze amministrative in grado di far funzionare efficacemente la macchina curiale: non basta aprire ai laici; bisogna avere laici competenti e quindi formare una classe dirigente che adesso è – salvo eccezioni – formata da personale ecclesiastico. Capisco che la remunerazione di laici competenti chiamati ad assumere grandi responsabilità amministrative costituisce un problema economico, ma questa ansia tradisce la difficoltà di fare i conti con le esigenze concrete del tempo contemporaneo e non può giustificare una perdurante modestia del personale curiale. Un secondo esempio tocca l'incapacità di incidere efficacemente sull'organizzazione territoriale della Chiesa, ancora ferma all'impostazione della Roma imperiale, e

²⁹ Cfr. A. GRILLO, *Da museo a giardino*, cit.

– almeno in Italia – vincolata su distinzioni territoriali diocesane – salvo eccezioni – radicate all’epoca dei Comuni. A livello universale, questa struttura continua a fondarsi sul primato del Vescovo di Roma, che in origine si sviluppava sulla base di un potere primaziale destinato a risolvere le controversie, per lo più dottrinali, che animavano le Chiese locali, e che però si è successivamente concentrato in una funzione legislativa universale, assecondando una logica accentratrice che ha finito per rappresentare la Chiesa cattolica come un’istituzione piramidale e concentrica, governata dal centro attraverso Vescovi che concepiscono i presbiteri come il corpo di una struttura che potrebbe vivere anche senza popolo e pure senza dialogare con il mondo che la circonda e in cui è immersa.

Specialmente in Occidente, ma non solo, la Chiesa sembra preoccupata di salvaguardare la propria organizzazione strutturale – fatta di diocesi, parrocchie, strutture e beni che raccontano un potere che non c’è più – perdendo di vista le domande di una società che cambia troppo velocemente.

Mentre il mondo corre non si sa bene dove, la Chiesa sembra essersi impigliata nei paramenti antichi che tuttora veste. Ce ne accorgiamo quando il dibattito sulla vita ecclesiale durante la pandemia è stato assorbito dalla preoccupazione per una carenza di partecipazione alla vita liturgica, tradendo una difficoltà a pensarsi in modo coerente con i tempi quotidiani. Il ‘precetto festivo’ e la partecipazione alla Messa appaiono tuttora come gli unici indici di appartenenza a una comunità che non sembra capace di pensarsi in maniera più larga e inclusiva. Nella mentalità clericale i laici sono i ‘laici impegnati’, e non tutte le battezzate e i battezzati, che vivono in maniera coerente con i principi evangelici senza l’assunzione di uno stato di vita clericale o consacrato. Il perdurante dibattito sul ‘ruolo dei laici’ si svilisce nella ricerca di possibili prospettive di ‘ministerialità’ che possono allargare l’assegnazione di ruoli finora attribuiti – in teoria, ma non di fatto – ai chierici³⁰. Queste

³⁰ Vedi il *motu proprio Spiritus Domini* (2021) sulla modifica del can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico che ha consentito l’accesso delle donne al ministe-

scelte costituiscono passi in avanti nella logica ecclesiastica clericale e autoreferenziale, ma non aiutano l'estroversione popolare della Chiesa.

Un altro esempio lo traggo dall'ancora prevalente visione istituzionale del matrimonio, arroccata sulla sua dimensione contrattuale, a svantaggio della sua comprensione relazionale. Su questo punto la ricerca teologica ha elaborato visioni nuove mentre quella giuridica è rimasta sostanzialmente ferma. Sarebbe necessario concepire il matrimonio come un'istituzione che muove da un patto bilaterale (*matrimoniale foedus*), ma si sviluppa in una relazione comunitaria (dalla coppia alla famiglia) sotto lo sguardo di Dio. La valorizzazione dei legami d'amore in luogo del *consensus qui facit matrimonium* – che è ad esempio alla base dell'esortazione apostolica *Amoris laetitia* – permette l'avvio di dinamiche giuridiche aperte al recupero dell'elasticità propria di un diritto canonico che mira alla salvezza del fedele senza restare imprigionato nelle logiche autoreferenziali della regolarità/irregolarità. Il tradizionale rimedio della 'dichiarazione di nullità' resa a seguito del fallimento del rapporto matrimoniale si caratterizza per una visione retrospettiva che non dà ragione della superiorità del tempo sullo spazio, finendo per costringere il rapporto matrimoniale in dinamiche evolutivo-relazionali tipiche di letture giuspositivistiche contrastanti con la funzione salvifica del diritto della Chiesa.

Fatta eccezione per la grande riforma del sistema beneficiale, i principali istituti giuridici sono ancorati al passato. Guardando alla condanna di Cesare Beccaria è ragionevole domandarsi se il diritto canonico contemporaneo possa continuare a disconoscere certi principi di civiltà giuridica, come quello della dignità e uguaglianza di tutte le persone, senza distinzioni di sesso e di stato, della separazione dei poteri, di stretta legalità in materia penale.

ro istituito del dottorato e dell'accollato.

6. Infine, vorrei soffermarmi sul contenuto giuridico del principio di sinodalità, che per certi versi sembra esprimere un volto nuovo della realtà ecclesiale, anche qui però non sufficientemente chiarito dal punto di vista canonistico³¹. Papa Francesco ha avviato ‘processi sinodali’, e questa espressione è diventata rappresentativa della dimensione ecclesiale di ascolto dei ‘segni dei tempi’. Tuttavia, l’insistenza pastorale sulla sinodalità è accompagnata da una lacuna canonistica relativa alla comprensione di questi ‘processi sinodali’, che non sono contemplati nel Codice di Diritto Canonico. Quest’ultimo conosce due ‘istituzioni sinodali’: il Sinodo dei Vescovi (cann. 342-348) e il Sinodo diocesano (cann. 460-468), entrambe ‘istituzioni’ che esprimono un metodo di governo, essenzialmente collegato all’esercizio del potere episcopale.

Da questo punto di vista, sinodalità e collegialità costituiscono due coppie di un unico riferimento alla medesima potestà episcopale ed esprimono funzioni tanto consultive quanto legislative. Ma i ‘processi sinodali’ contengono un riferimento normativo proprio, in parte diverso dalla potestà legislativa tradizionalmente intesa, correlato al potere di decisione che spetta al popolo di Dio nel suo insieme. Si tratta di un’inedita espressione concettuale che mette in nuova relazione sinodalità, collegialità e diritto, dando concretezza al paradigma già proposto da Giovanni XXIII nel 1959, per il quale l’aggiornamento della Chiesa passava per la sinodalità, la comunione episcopale e la riforma del diritto canonico.

Sotto questo profilo, la riforma del diritto canonico potrebbe costituire un volano, se solo si avesse la forza di attribuire alla dimensione giuridica la centralità che le spetta in termini di ortoprassi. Permettetemi di segnalare due dispositivi di blocco che a mio modesto parere affliggono la canonistica contemporanea: il *conservazionismo* e il *continuismo*.

Il primo si esprime nell’ossessiva cura per la sola manutenzione ordinaria. I cambiamenti sono bensì possibili, ma solo un passo al-

³¹ Sia consentito il rinvio, *amplius*, a P. CONSORTI, *Introduzione allo studio del diritto canonico. Lezione pisane*, Giappichelli, Torino, 2023.

la volta e senza traumi. Le riforme sono avvertite come un pericolo e la tradizione (quella del «si è fatto sempre così») prevale sulla Tradizione (quella che ha consentito di portare l'annuncio del Vangelo da una generazione all'altra per gli ultimi duemila anni). Il continuismo si esprime nell'ossessiva ricerca di precedenti storici che confermino la plausibilità di nuove forme normative. Questa è l'apoteosi del «si è fatto sempre così» come giustificazione persino sacrale del mantenimento di strutture e regole apertamente non più adeguate a garantire l'evangelizzazione, confermata dal fatto che «non si possono fare cose che non si sono mai fatte».

Questi dispositivi di blocco impediscono di cambiare paradigma, ma sono anche salutarmente contraddittori. Dico «salutarmente contraddittori» perché il diritto canonico si è costruito sulla ricerca di armonia fra precedenti contraddizioni, senza le quali forse non si sarebbe giunti fino ad oggi mantenendo intatta la Tradizione. L'esistenza di contraddizioni e conflitti costituisce il sale della scienza canonistica. Non c'è bisogno di scomodare Graziano per sapere che la Chiesa cattolica può legiferare in maniera plurale, trasversale e persino contraddittoria. Il diritto canonico è al servizio dell'evangelizzazione e le regole intoccabili sono davvero poche. Per dirla ancora con Papa Giovanni: «non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio»³².

7. Una migliore comprensione del Vangelo comporta anche una valorizzazione del principio di sinodalità ecclesiale rispetto a quello di collegialità episcopale. Lungo il cammino nella storia, la Chiesa si confronta necessariamente sia con le buche e le difficoltà delle strade più strette, sia con le difficoltà dei percorsi lunghi e autostradali. Dirò meglio: certe Chiese devono percorrere sentieri campestri, altre montuosi, alcune ripararsi dalla pioggia e altre dal caldo.

³² M. BENIGNI, G. ZANCHI, *Giovanni XXIII. Biografia ufficiale*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2000, p. 428.

Per questo motivo trovo del tutto ragionevole che il futuro possa portarci anche regole differenziate di gestione della vita delle singole Chiese. Cattolica vuol dire universale: è un aggettivo che nel terzo millennio deve marcare una forte differenza da ‘globale’; anche la romanità dovrà esprimersi in termini diversi dalla mera ‘centralità’ (‘accentratrice’). L’universalità romana si esprime in chiave spirituale, e non impegna necessariamente l’uniformità. Per questo c’è bisogno di uno sguardo periferico che dia spazio a forme di pluralismo giuridico ecclesiale.

La Chiesa cattolica sta attraversando una stagione sinodale che le comunità ecclesiali faticano a comprendere. Non tutto il popolo di Dio sa ad esempio distinguere il Sinodo dei Vescovi dai processi sinodali nazionali. In Italia, la sovrapposizione temporale, e in parte tematica, dei due percorsi ha finito per confonderli. Se il Sinodo dei Vescovi si svolge secondo regole nuove abbastanza chiare, quelli nazionali procedono senza regole ben definite. Il dibattito produce esiti non facilmente imbrigliabili: ad esempio, la Chiesa polacca ha contestato alcune posizioni emerse nel dibattito tedesco, criticandole in nome di una comunione episcopale davvero malintesa. I Vescovi italiani hanno finora posto molta cura nel limitare il valore normativo del Sinodo nazionale, rivelando più o meno esplicitamente la loro preoccupazione verso l’esito imprevedibile di certi meccanismi di partecipazione.

Queste resistenze nascono dal fatto che la sinodalità sta camminando con passi diversi da quelli istituzionali. ‘Sinodo’ non fa più rima con ‘consultivo’, ma con ‘partecipativo’; ‘comunione’ non regge più ‘episcopale’, ma anche ‘ecclesiale’; lo svuotamento delle Chiese in Europa fa il resto. Nel periodo di ascolto sinodale ho sentito ripetere più volte una frase che suona più o meno così: «le persone non parlano male di Gesù, ma non sopportano la Chiesa». La non sopportazione di persone amate è un’esperienza comune, ma sovente queste storie di poca sopportazione finiscono con separazioni dolorose se i partner non trovano la strada per cambiare.

I percorsi sinodali possono essere segni di speranza per un ritrovato rapporto di amore con la Chiesa, ma è necessario cambiare pa-

radigma. Bisogna volgere lo sguardo in avanti, e non solo indietro, avere coraggio nelle forme nuove che si possono scegliere per dare spazio alla comunicazione del Vangelo. Il diritto è uno strumento. Solo maturando questa consapevolezza si potrà procedere con libertà, e anche osare di guardare in prospettiva. Se si cercherà solo di mantenere la tradizione, con la 't' minuscola, per conservare l'esistente, si rischierà di perdere la Tradizione, quella con la 'T' maiuscola. Cioè, la comunicazione del Vangelo.